



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 107 DEL 29/12/2025

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2024 - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE AL 31/12/2024

In data odierna 29 dicembre 2025 alle ore 21:23 ha inizio la seduta del Consiglio Comunale, convocata alle ore 21:00 presso la sala del Consiglio comunale in seduta ordinaria (ex art. 24 del Regolamento).

Procedutosi all'appello nominale all'inizio della seduta, risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CAPORASO EMANUELE	Presente
MILANESI PIETRO	Presente
CAPACCIOLI MARCO	Presente
MUGNAINI SANDRA	Presente
MONTEMURRO NICOLA	Assente
GIOVANNINI PAOLO	Presente
PICCINI PAOLA	Presente
GIOVANNINI STEFANO	Assente
BARBERINI BARBARA	Presente
D'ANGELO MARIA CATENA	Presente
PANCANI ALESSIO	Presente
DE MARINIS PAOLO	Presente
DUCCI ALESSIO	Presente

FERATI BUJAR	Presente
GAMBINA MAURIZIO	Assente
GRADI MATTEO	Presente
ROSSI ANDREA	Presente

Presenti: N.14

Assenti: N.3

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale Pietro Milanesi che assume la presidenza, verifica la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, nomina scrutatori i consiglieri: Capaccioli Marco, Rossi Andrea, Gradi Matteo.

Si dà atto che al momento dell'appello sono presenti gli assessori: Bogani, Di Giovanni, Galli, Lari e Tozzi.

Si dà atto che è presente il Segretario Generale Dott. Stefano Salani, incaricato della redazione del presente verbale.

Si dà atto che alle ore 22:04 esce il consigliere Ferati e rientra alle ore 22:08, partecipando quindi alla discussione ed alla votazione del presente atto.

Si dà atto che alle ore 23:17 esce il Sindaco Caporaso e rientra alle ore 23:19, partecipando quindi alla discussione ed alla votazione del presente atto.

Si dà atto che alle ore 23:33 esce l'assessore Tozzi e rientra alle ore 23:35, partecipando quindi alla discussione del presente atto.

Si dà atto che alle ore 23:44 esce il consigliere Rossi e rientra alle ore 23:46, partecipando quindi alla discussione ed alla votazione del presente atto.

Si dà atto che alle ore 23:44 esce il consigliere De Marinis e rientra alle ore 23:50, partecipando quindi alla discussione ed alla votazione del presente atto.

Si dà atto che alle ore 23:57 esce l'assessore Lari e rientra alle ore 23:59, partecipando quindi alla discussione del presente atto.

Si dà atto che alle ore 23:57 esce il consigliere Mugnaini e rientra alle ore 23:58, partecipando quindi alla discussione ed alla votazione del presente atto.

Si dà atto che alle ore 00:00 escono i consiglieri Barberini e Piccini e rientrano alle ore 00:03, partecipando quindi alla discussione ed alla votazione del presente atto.

Si dà atto che alle ore 23:56 esce il consigliere Gradi, e rientra alle ore 00:00. Inoltre, si dà ulteriormente atto che il medesimo consigliere esce nuovamente alle ore 00:18 e rientra alle ore 00:24, partecipando quindi alla discussione ed alla votazione del presente atto.

Consiglieri presenti e votanti: 14.

Il Proponente: LARI MASSIMO

Delega: Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio e Partecipate

Il Responsabile di Settore: TIRATI ENRICO

Il Redattore: DEL FANTE IRENE

Unità Proponente: Segreteria Generale e Partecipate

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari del gruppo pubblica amministrazione sono di competenza del Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, del D.Lgs. 175/2016;
- l'articolo 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* (Tusp), prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:
 - o effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 - o approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente;
- il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 24 concernente la revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi del quale:
 - " 1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento

motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima

gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.”

Considerato che:

- ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società di:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- che il piano operativo di razionalizzazione è stato adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 18/12/2019, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;
- in considerazione del regime giuridico vigente per le società pubbliche previsto dal TUSP, con il presente atto si effettua la verifica delle partecipazioni detenute al 31.12.2023, che

devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un "piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione" qualora:

1) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P.;

2) non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si possa ravvisare alla data del 31.12.2020 la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;

b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

h. considerate peraltro le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

i. tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

- la Deliberazione n. 13/2022/VSG della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Toscana, ha disposto:

1) la necessità di esplicitare tramite relazione istruttoria l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione in relazione alle decisioni assunte e alle valutazioni, anche economiche alla base delle scelte adottate;

2) la necessità di precisare le modalità di presidio delle società a maggioranza pubblica ma non soggette a controllo pubblico per mancanza di disposizioni statutarie, patti o accordi, considerato l'interesse dichiarato come strettamente indispensabile rispetto alle finalità pubbliche;

3) la classificazione delle attività svolte da Edilizia Pubblica Pratese come rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) (produzione di un servizio di interesse generale) anziché quella di cui all'art. 4 comma 3 (valorizzazione del patrimonio immobiliare);

4) la necessità di dare evidenza di eventuali contributi contenuti nella voce A5 "altri ricavi e proventi" e la natura di tali poste al fine della valorizzazione del fatturato medio sul triennio non inferiore al milione di euro ex art. 20 c. 2 lettera d);

5) la motivazione per cui l'amministrazione ritiene o meno necessario un ulteriore contenimento dei costi di funzionamento (art. 20 c. 2 lettera f);

- l'articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive inoltre che entro il 31 Dicembre di ogni anno ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente evidenziando i risultati conseguiti, trasmettendola alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei Conti, e che tale adempimento trova corrispondenza nell'Allegato 2 "Stato di attuazione della revisione al 31.12.2023" (parte integrante e sostanziale del presente atto).

-il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 36 del 3/06/2021 ha deliberato il conferimento delle quote detenute in Publiacqua spa in Acqua Toscana spa, società a totale partecipazione pubblica finalizzata ad attuare verso Publiacqua una azione amministrativa da parte di tutti i soci pubblici maggiormente unitaria e finalizzata ad una miglior tutela dell'interesse pubblico;

-la nuova società, denominata Acqua Toscana spa, è stata costituita con atto notarile in data 14/06/2021, e vede una partecipazione del Comune di Lastra a Signa, mediante conferimento delle quote detenute in Publiacqua spa, nella misura del 0,11%. ;

- nel corso del 2022, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 17 ottobre 2022, avente ad oggetto *"DELIBERAZIONE QUADRO DI APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE MULTIUTILITY. APPROVAZIONE FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CONSIAG S.P.A.,*

ACQUA TOSCANA S.P.A. E PUBLISERVIZI S.P.A. IN ALIA. APPROVAZIONE PATTO PARASOCIALE TRA SOCI PUBBLICI. APPROVAZIONE AUMENTO DI CAPITALE" il Comune di Lastra a Signa unitamente ad altre importanti amministrazioni della Regione tra cui quelle di Prato, Firenze, Pistoia, ha deciso di intraprendere un progetto comune di sviluppo e di riorganizzazione dei servizi pubblici, volto principalmente alla condivisione di linee strategiche di crescita tali da procurare – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro brand e del loro attuale presidio territoriale – l'attivazione di sinergie commerciali, industriali ed operative tramite un'operazione di aggregazione industriale e societaria, che porti alla costituzione di una multiutility dei principali servizi essenziali (servizio idrico, raccolta rifiuti, servizio energetico).

- il predetto processo di aggregazione riguarda le principali società di gestione dei principali servizi pubblici della Toscana, nello specifico Toscana Energia Spa, Acqua Toscana S.p.a., Publiservizi S.p.a. e Consiag S.p.a e Alia S.p.a, quattro delle quali sono partecipate direttamente e/o indirettamente dal Comune di Lastra a Signa e che tale processo risulta coerente con gli obiettivi che il legislatore si è prefisso nel riordinare la materia delle partecipazioni pubbliche come risulta, in particolare, dall'art. 18, comma 1, lett. m) n. 3 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 che testualmente prevede per le società partecipate dagli enti locali "l'incentivazione dei processi di aggregazione";

- con atto ai rogiti del Notaio Giovanni Cerbioni del 26.01.2022, Repertorio n. 16750- Fascicolo n. 11670, registrato a Firenze il 27.01.2023 al n. 3058 – serie 1T, ed avente efficacia dal 01.02.2023 – è avvenuta la fusione per incorporazione di:

- PUBLISERVIZI S.P.A., con sede legale in Empoli (FI), via Garigliano n. 1 – c.f. 91002470481 e p. iva 03958370482;
- ACQUA TOSCANA S.P.A., con sede legale in Firenze, Piazza Leon Battista Alberti n. 1/A – c.f. e p. iva 07107290483;
- CONSIAG S.P.A., con sede legale in Prato, via Ugo Panziera n. 16 – c.f. 00923210488 e p. iva 00246730972;

in ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A., con sede legale in Firenze, via Baccio da Montelupo n. 52, c.f. e p. iva 04855090488.

- pertanto, a decorrere dal 01.02.2023, la società incorporante, ai sensi degli artt. 2504 e seguenti c.c., è subentrata, senza soluzione di continuità ed a pieno titolo, in tutto il patrimonio attivo e passivo nonché in tutte le ragioni, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, azioni, diritti, licenze, autorizzazioni, così come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura delle società incorporate alle scadenze e condizioni originariamente previste;

-per effetto dell'operazione a seguito della fusione, avvenuta il 26 gennaio 2023, il Comune di Lastra a Signa detiene complessivamente n. 4.635.758 azioni di Alia S.p.a. con una percentuale del 1,29% per cento per un valore economico di 14,1 milioni).

- con atto ai rogiti Notaio Dott. Renato D'Ambra del 31 maggio 2023, Rep. N. 56546, avveniva il recesso convenzionale del socio "ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A." dalla compagine sociale Consiag servizi comuni srl, la cui partecipazione veniva liquidata e ripartita tra i rimanenti soci;
- a seguito della suddetta operazione il Comune di Lastra a Signa detiene complessivamente una quota sociale pari ad € 5.048,80 azioni corrispondenti al 7,69% del capitale sociale complessivo (€ 65.634,40).

- il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 94 del 23/12/2024 aveva proceduto ad approvare il precedente piano di razionalizzazione 2022, e che la sua attuazione è oggetto di valutazione a posteriori, ai sensi dell'art. 20, comma 4 del D.Lgs. 175/2016. In tale deliberazione già si prendeva atto della suddetta operazione societaria;

Preso atto che, rispetto alla precedente deliberazione summenzionata, non si rilevano ulteriori modifiche aventi competenza 2024 per quanto attiene alle partecipate dirette del Comune di Lastra a Signa, bensì si rilevano le seguenti novità per quanto attiene alle partecipate indirette per il tramite della partecipata Alia Servizi Ambientali S.p.A., come di seguito:

1. Fusione per incorporazione di AER S.p.A. in Alia Servizi Ambientali S.p.A.: in data 17 dicembre 2024, con atto redatto dal notaio Cerbioni (repertorio n. 21.001, scicolo n. 14.882) è stata formalizzata la fusione per incorporazione della società Ambiente Energia Risorse – AER S.p.A. in Alia Servizi Ambientali S.p.A. Gli effetti contabili e fiscali dell'operazione sono stati retrodatati al 1° gennaio 2024.

2. Costituzione della società Waise Waste S.r.l.: il 31 ottobre 2024 è stata costituita la società Waise Waste S.r.l. con un capitale sociale pari a 100.000 euro. Alia ha sottoscritto e versato quota pari a 51.000 euro, corrispondente al 51 % del capitale. La restante quota, pari a 49.000 euro (49 %), è stata sottoscritta dal socio NORD ENGINEERING S.p.A.

Precisato che alla data di adozione del presente atto si rilevano ulteriori elementi di novità rispetto alle partecipate dirette dell'Ente con competenza 2025 e quindi non rientranti nella presente rendicontazione. A titolo meramente esemplificativo:

- l'avvio del processo di ingresso del Comune di Campi Bisenzio in Consiag Servizi Comuni S.r.l. che vede come atto propedeutico l'aumento di capitale riservato al Comune di Campi e realizzato con atto ai rogiti del notaio D'Ambra Renato in Prato (registrato col n. 13146 il 15/10/2025, Rep. 57526/17881), per il cui effetto le quote sociali proporzionalmente rimodulate per i già soci passano dal 7,69% al 7,14%;

Considerato altresì che:

- l'esito complessivo della ricognizione del gruppo di partecipazioni del Comune di Lastra a Signa risulta dall'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, nella cui relazione sono

riportate le schede riferite a ciascuna singola partecipazione, che evidenziano per ciascuna società la dimensione dei parametri previsti dalla norma, rappresentando la verifica della legittimità del mantenimento della qualità di socio sulla base della conformità degli stessi;

- la ricognizione delle partecipazioni al 31 Dicembre 2024 include le partecipazioni indirette di Alia e che il criterio di inclusione deriva dalla definizione di partecipazione "indiretta" così come previsto dal D.Lgs 175/2016 che definisce, all'art. 2 comma 1 lettera g), «partecipazione indiretta» la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

- sulla base di tale definizione, sono state censite tutte le partecipazioni detenute da Alia Spa, e tutte le partecipazioni detenute dalle controllate di Alia Spa, fino all'esaurimento della catena di controllo;

- l'esito della ricognizione delle partecipazioni indirette detenute tramite Alia Spa è riportato nell'Allegato 1 bis e che la relazione tecnica sulle stesse è rinvenibile nell'Allegato 2 bis dalle quali risulta che l'assetto del gruppo al 31.12.2024 è conforme alle disposizioni previste dalla legge per il mantenimento delle partecipazioni dirette;

- per quanto riguarda le partecipazioni indirette detenute tramite Alia Spa, le difformità rispetto ai parametri di cui all'art. 20 del TUSP saranno segnalate alla società, che definirà congiuntamente con gli altri soci le opportune azioni di razionalizzazione;

- gli interventi del Comune di Lastra a Signa nei confronti del gruppo pubblica amministrazione devono essere individuati perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;

- sulla base degli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. 175/2016 e art. 17 DL 90/2014) del Dipartimento del Tesoro, devono essere censite le partecipazioni alla data del 31.12.2024, oltre a darne evidenza nella relazione delle cessazioni intervenute successivamente a tale data;

- le disposizioni del Testo Unico in materia di società pubbliche devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto degli attuali affidamenti alle società partecipate dall'Ente alla data del 31.12.2024 debbano continuare ad essere monitorati rispetto ai principi di efficienza, di contenimento dei costi di gestione e di promozione della qualità dei servizi, e che, in particolare, dovranno essere poste in essere tutte le azioni necessarie alla tutela del

patrimonio e degli interessi pubblici che lo statuto e i patti parasociali mettono a disposizione degli enti locali per la gestione dei rapporti con il socio privato;

- gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari del gruppo pubblica amministrazione sono di competenza del Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, del D.Lgs. 175/2016;

- le informazioni riferibili alle singole società oggetto di analisi nel quadro degli adempimenti previsti dal TUSP, sono rappresentate ai sensi delle Linee Guida condivise con la Corte dei Conti, pubblicate in data 2 Dicembre 2019 dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica presso il Dipartimento del Tesoro;

- il recente Decreto Legislativo del 23 Dicembre 2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica" prevede, all'articolo 30, che i Comuni effettuino una ricognizione periodica della situazione gestionale dei SPL a rilevanza economica affidati con modalità in house tramite apposita appendice alla relazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

- a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 201/2022 il Ministero per le Imprese e per il Made in Italy ha adottato gli atti di competenza tramite il Decreto Direttoriale 639 del 31 Agosto del 2023;

- si rende necessario approvare l'Appendice sui Servizi Pubblici Locali affidati in house (allegato 3) riguardante la gestione dei parcheggi comunali e la pubblica illuminazione;

Preso atto:

- delle schede di dettaglio che evidenziano i parametri di legittimità della detenzione o di necessità di intervento di razionalizzazione secondo le disposizioni del TUSP (allegato 1);
- delle schede di dettaglio delle partecipazioni indirette di primo livello detenute tramite Alia Spa (allegato 1 bis), che hanno i necessari contenuti per le verifiche sui parametri di cui all'art. 20 del TUSP;
- della Relazione sulle partecipazioni indirette di secondo livello detenute tramite Alia Spa (allegato 1ter), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- della Relazione sul piano di razionalizzazione dello stato di avanzamento delle azioni previste con l'ultima revisione ordinaria (allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dell'appendice predisposta ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo del 23 Dicembre 2022, n. 201 (allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;
- che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437- quater, cod. civ.;
- che ai sensi dell'art. 20, comma 3, il provvedimento di revisione deve essere inviato anche alla Sezione di controllo competente della Corte dei Conti;

Vista l'istruttoria interna effettuata dai Responsabili di Settore dell'Ente, congiuntamente al Segretario Comunale;

Dato atto che sono state predisposte le relazioni illustrative di cui all'allegato 4) alla presente delibera;

Visti i pareri di regolarità espressi dai responsabili di settore, ai sensi dell'art. 48 del DLGS.267/2000;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

Favorevoli: n. 10 (Partito Democratico)

Contrari: n. 2 (Fratelli d'Italia)

Astenuti: n. 2 (Forza Italia)

DELIBERA

1. di approvare la narrativa che precede qui intesa come integralmente riportata;
2. di approvare la razionalizzazione periodica ex art. 20 Dlgs 175/2016 del Comune di Lastra a Signa alla data del 31 Dicembre 2024, costituita dai seguenti Allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Allegato 1 – Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2024

Allegato 1bis – Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni indirette – I° livello

Allegato 1ter – Relazione sulle partecipazioni indirette - II° livello

Allegato 2 - Relazione sul piano di razionalizzazione dello stato di avanzamento delle azioni previste con l'ultima revisione ordinaria

Allegato 3 - Appendice sui Servizi pubblici locali affidati in house che contiene le relazioni dei Responsabili dei Settori 5 e 6

Allegato 4 - Parere dei Revisori.

3. di prendere atto dello stato di avanzamento del piano di razionalizzazione ordinaria al 31.12.2024 come da Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. che copia della presente deliberazione, unitamente agli allegati in essa contenuti, sia trasmessa, a cura del Settore proponente, al Ministero del Tesoro e alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti con le modalità telematiche previste da norma;

5. di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune di Lastra a Signa.

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese:

DELIBERA

Di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000, considerata la necessità di rispettare la scadenza dell'adozione della delibera di ricognizione delle partecipazioni pubbliche e di procedere con i relativi adempimenti di trasparenza e pubblicità entro il termine di legge del 31/12/2025.

Informazioni

Pubblicazione

La delibera viene pubblicata all'Albo online del Comune.

La delibera è pubblicata nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente.

La delibera viene trasmessa al Ministero del Tesoro.

La delibera è comunicata alla Corte dei Conti.

Ricorso

Contro questa delibera può essere presentato ricorso da chi abbia interesse con ricorso al

Tribunale amministrativo della Toscana, entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MILANESI PIETRO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

**II SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SALANI STEFANO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.)